

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CSA (2014/2015)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 072/CSA– RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 2015

1° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Luigi Antonio Esposito, Dott. Vito Giampietro - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. CEFALÙ CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASTELBUONO 1975/CEFALÙ CALCIO DEL 14.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 119 del 10.10.2014; Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 149 CSA 06 del 28.10.2014)

Dopo due gradi di giudizio, definiti con rigetto del ricorso del Cefalu' avente ad oggetto la asserita posizione irregolare di un calciatore (delibera Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n.119 del 10.10.2014; delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 149 del 28.10.2014), è stato presentato un preannuncio di reclamo il 31.10.2014, non seguito da reclamo.

Cio' premesso non resta che dichiarare inammissibile il gravame trattandosi comunque di un terzo grado di giudizio (art.31 e segg .C.G.S) con addebito della relativa tassa.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A. S.D. Cefalù Calcio di Cefalù (Palermo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.C.D. REAL ADELFA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE/F.C.D. REAL ADELFA DEL 26.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 45 del 24.12.2014 – Delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015).

Il F.C.D. Real Adelfia ricorre contro la delibera della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia Com. Uff. n. 52 del 29.1.2015, che, con riformando una precedente decisione adottata dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 45 del 24.12.2014), aveva accolto un reclamo avanzato dalla A.S.D. Rinascita Rutiglianese diretto a contestare la regolarità della gara del Campionato Regionale Juniores Rinascita Rutiglianese/Real Adelfia del 26.11.2014 e ripristinando il risultato conseguito sul campo.

Assume che il provvedimento gravato sarebbe viziato dall'essere stata, la relativa procedura, introdotta da un reclamo tardivo e ne chiede l'annullamento.

Il ricorso è inammissibile.

Come è noto, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi celebrati davanti al Giudice

Sportivo e alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale, per cui a questa Corte è preclusa ogni possibilità di ulteriori interventi.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C.D. Real Adelfia di Adelfia (Bari) .

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORE MATTIA SEGUITO GARA PRIMAVERA TIM CUP, LAZIO/JUVENTUS DELL'8.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 147 del 9.2.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (Com. Uff. n.147 del 9.2.2015) ha disposto la squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore Mattia Fiore della Lazio "per avere, al 47° del secondo tempo con il pallone non a distanza di gioco, colpito un calciatore della squadra avversaria con un pugno al petto" durante la gara Primavera Tim Cup Lazio/Juventus.

Con il reclamo in esame, proposto avverso tale provvedimento si deduce la mancata motivazione circa la violenza dell'atto e la condotta irrispettosa.

Dopo aver sentito l'arbitro si accoglie parzialmente il reclamo disponendo la riduzione della sanzione a 2 giornate e la restituzione della tassa di reclamo

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla Società Sportiva Lazio di Roma, riducendo la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

4. RICORSO F.C. APRILIA S.S.D. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7, C.G.S., AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ESPOSITO GIOVANNI SEGUITO GARA APRILIA/PALESTRINA DEL 22.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 99 del 25.2.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n.99 del 25.2.2015) ha disposto la squalifica per 3 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore Esposito Giovanni della Aprilia "per avere a gioco fermo calpestato la schiena di un calciatore avversario che si trovava a terra a seguito di un contrasto di gioco, provocandogli leggero arrossamento all'altezza lombare 2.", durante la gara Aprilia/Palestrina del 22.2.2015.

Con il reclamo in esame si chiede la riduzione della squalifica deducendo la non volontarietà del comportamento del calciatore Esposito, ma dal referto arbitrale risulta che a gioco fermo l'Esposito ha calpestato la schiena del calciatore avversario e pertanto il ricorso va rigettato con addebitamento della tassa di reclamo

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Aprilia di Aprilia (Latina).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Claudio Marchitello, Avv. Laura Vasselli - Componenti;
Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO F.C. ATLETICO MONTICHIARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARROCCIO FILADELFIO SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP VERONA/ATLETICO MONTICHIARI DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 18.2.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con la decisione pubblicata tramite il comunicato in epigrafe, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Filadelfio Carroccio a seguito del comportamento tenuto da quest'ultimo nel corso della gara del 15 febbraio 2015 valevole per il Campionato di Serie D – Girone B tra F.C. Atletico Montechiari e Virtusvecomp Verona.

La sanzione veniva infatti comminata poiché il suddetto giocatore, in azione di gioco, ha colpito un avversario con una manata al ventre.

Detto comportamento, decisamente antisportivo e ripetutamente confermato nell'applicazione della sanzione perché ritenuto grave dalla giurisprudenza di questa Corte, vanifica gli argomenti difensivi proposti dalla società reclamante nel ricorso avverso tale sanzione, rivelandosi la squalifica di tre giornate, né erronea, né tantomeno eccessiva nella quantificazione, non potendosi giustificare in alcun modo la condotta del Carroccio, anche qualora si fosse trattato di una “frapposizione” tra il portiere della propria squadra e un giocatore della squadra avversaria.

La Corte, pertanto, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore si debba ritenere adeguata

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società F.C. Atletico Montichiari di Montichiari (Brescia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Serio

Publicato in Roma il 24 giugno 2015

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio